

**PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**



Allegato "B" a raccolta n.5959

STATUTO

DEL PIO SODALIZIO DEI FORNAI RESIDENTI IN ROMA
COSTITUZIONE E FINALITA' DELL'ENTE

Art. 1

La Compagnia di S. Maria di Loreto dei Fornai a Colonna Traiana, ebbe origine nell'inizio del sec. XVI, ed i promotori a scopo di Culto, con pie elargizioni edificarono la Chiesa, che tuttora esiste, ottenendone l'approvazione dal Sommo Pontefice Giulio II con bolla del 20 febbraio 1507. Alcuni anni dopo, fu costruito nella stessa località, un piccolo ospedale per ricoverarvi gli operai infermi, e tale opera venne anche essa approvata con breve di Pio IV del 13 agosto 1565.

La compagnia col tempo, assunse, pur conservando l'ordinamento corporativo, spiccatamente carattere di istituzione pubblica di beneficenza e di culto, ed il nome di «Pio Sodalizio dei Fornai Residenti in Roma».

Il Pio Sodalizio amministra il proprio patrimonio che ascende a circa L. 300 (trecento) milioni, e con le relative rendite, provvede agli obblighi derivanti dai lasciti e disposizioni testamentarie, ed ha per fine:

adempiere agli scopi di culto della Chiesa di S. Maria di Loreto;

soccorrere i soci fornai, residenti in Roma, ricoverandoli in apposito ospedale in caso di malattia, ed in apposita Casa Ricovero, se inabili ed abbandonati, e sovvenendoli con sussidi in caso di comprovato bisogno e con altre forme di assistenza;

far concorrere i soci al conferimento delle doti;

concedere sussidi a vedove ed orfani di fornai (datori e prestatori d'opera) con eventuale ricovero per gli orfani;

contribuire a favore di fanciulli figli dei medesimi bisognosi di cure climatiche e marine; concedere borse di studio, e provvedere all'assistenza scolastica nei limiti delle possibilità annuali di bilancio;

concedere premi, senza carattere di continuità ad istituti od enti per il perfezionamento dell'arte della panificazione.

Art. 2

Il Pio Sodalizio ha la propria sede in Roma ed è governato dalle disposizioni del presente Statuto, nonché per quanto non sia in esso esplicitamente contemplato, dalle norme generali delle leggi e regolamenti sulle Istituzioni Pubbliche di Beneficenza e da quelle dei propri regolamenti.

SOCI

AMMISSIONE

Art. 3

Possono far parte del Sodalizio in qualità di soci soltanto: i datori di lavoro esercenti di forno in Roma, siano essi proprietari o siano affittuari, purchè unicamente e

precipuamente a tale industria siano dediti ed in Roma abbiano stabile dimora;

i lavoranti fornai che avendo stabile dimora in Roma, vi esercitano l'arte in qualità di infornatori, impastatori, aiutanti specializzati e semplici, apprendisti, nonché i già pensionati.

Restano quindi esclusi i lavoranti avventizi e cioè quelli che abbiano precaria residenza in Roma, ovvero precariamente vi esercitino l'arte.

Art. 4

Coloro che vogliono far parte del Sodalizio, in qualità di soci, debbono far domanda scritta al Consiglio Direttivo accompagnata dalla presentazione scritta di due soci, e giustificare, con la esibizione di opportuni documenti, oltre il possesso dei requisiti suddetti, la maggiore età, la nazionalità italiana, il pieno godimento di diritti civili.

Non saranno però ammessi i falliti, e coloro che abbiano riportato condanne per delitti, cui consegua l'interdizione dai diritti civili e politici, durante il tempo in cui essa duri, e finché non sia pronunciata sentenza di riabilitazione.

Art. 5

Lo stato di fallimento non seguito da riabilitazione, l'interdizione, l'inabilitazione, la pendenza di un processo penale per un reato fra quelli sopra indicati, fino a giudizio definitivo, sono d'impedimento all'ammissione come socio, finché durino tali condizioni di fatto.

Art. 6

L'ammissione e la decadenza dei soci dovrà essere proposta dal Presidente ed approvata dal Consiglio Direttivo, che delibera a scrutinio segreto.

Art. 7

Cesseranno di far parte del Sodalizio coloro:

Che hanno perduto la cittadinanza italiana o che più non hanno per qualsiasi causa, il pieno godimento dei diritti civili e politici;


che hanno cagionato, con il loro contegno in seno al Sodalizio o con fatti esterni di qualunque natura, debitamente accertati, grave pregiudizio al decoro, alla tranquillità e al retto funzionamento della istituzione e della sua opera, ovvero danno notevole al suo patrimonio.

La decadenza da socio, nei suddetti casi dovrà essere deliberata dall'Assemblea Generale su proposta motivata del Consiglio Direttivo.

che sono morosi nel pagamento della quota sociale, come all'art. 10.

Art. 8

Non oltre il mese di Giugno di ciascun anno, il Consiglio Direttivo addiverrà all'aggiornamento dell'Albo dei soci,



procedendo:

all'accertamento ed all'iscrizione di coloro che siano venuti a far parte del Sodalizio, conformemente alle disposizioni dell'art. 4;

alla cancellazione dei sodali defunti e di quelli che in base alle disposizioni dell'articolo precedente siano decaduti da soci.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 9

Ogni socio ha l'obbligo di pagare una quota mensile da fissarsi con deliberazione del Consiglio Direttivo.

La contribuzione annua dovrà versarsi nella sede del Sodalizio, in rate trimestrali anticipate.

Il socio ammesso nel corso dell'anno dovrà versare entro il primo mese della sua ammissione, le rate trimestrali dell'anno corrente.

Art.10

I soci che non avranno corrisposto la rata trimestrale, rimarranno senz'altro sospesi dall'esercizio di tutti i loro diritti, ed i loro nomi saranno affissi all'Albo delle pubblicazioni del Sodalizio.

Perdurando la morosità per un altro trimestre, i morosi si riterranno decaduti da soci, e non potranno essere riammessi, se non quando abbiano regolarizzato i loro pagamenti arretrati e dovranno ripetere la domanda per l'ammissione.

Si fa eccezione per i militari, per i quali non corre l'obbligo del pagamento durante la permanenza sotto le armi.

OSPEDALE

Art. 11

Tutti i soci hanno diritto di essere ammessi all'ospedale del Sodalizio in caso di malattia, escluse le croniche, contagiose, sifilitiche e veneree nello stato acuto e contagioso.

L'ordinamento dell'ospedale sarà retto da apposito regolamento.

CASA RICOVERO

Art. 12


I soci inabili al lavoro e privi di qualsiasi assistenza familiare, che posseggono i requisiti stabiliti dall'apposito regolamento, possono essere ammessi alla Casa Ricovero, purchè vi sia disponibilità di posti, ed il cui numero potrà variare in seguito a nuove disponibilità del bilancio.

SUSSIDI

Art. 13

Il sodalizio provvede alla beneficenza elemosiniera con sussidi eventuali e continuativi:

a favore dei soci e non soci di cui all'art. 23, resi inabili al lavoro per età o per infermità cronica;



a favore dei soci malati, purchè consti che siano veramente bisognosi;

a favore dei figli dei soci bisognosi di cura marina e climatica, mediante anche il pagamento di rette agli appositi istituti;

a favore di vedove di operai e datori, in istato di comprovato bisogno, e particolarmente nella ricorrenza delle maggiori festività dell'anno.

Art. 14

La concessione dei sussidi è deliberata dal Consiglio Direttivo, cui spetterà anche la determinazione, caso per caso, del loro ammontare.

Art. 15

Il Consiglio provvederà inoltre ad erogare parte dei suoi fondi, proporzionata alle disponibilità ed ai bisogni, nei limiti delle assegnazioni che saranno fatte sui bilanci annuali:

in borse di studio, in conformità all'apposito regolamento;

in sussidi a favore dei figli dei soci, studenti, che pur non avendo raggiunta la votazione per la borsa di studio, dimostrino tuttavia attitudine a riuscire negli studi;

in premi di incoraggiamento ai migliori tra i soci e figli di soci, che frequentino in Roma le scuole comunali, serali, festive e le scuole di arti e mestieri;

in sussidi ad istituti che in qualunque modo provvedono a rendere più abile la maestranza romana nell'arte della panificazione.

CONFERIMENTO DELLE DOTI

Art. 16

Sono messe a disposizione dei soci per sorteggio, le doti disponibili ogni anno, a termine delle disposizioni testamentarie.

I soci dovranno designare il nome della giovane cui intendono conferire la dote, un mese prima del sorteggio, e le sorteggiate dovranno presentare i prescritti documenti, entro un mese dalla fatta sortizione.


Art. 17

Le doti non potranno essere conferite che a giovani che proveranno, mediante esibizione di appositi documenti rilasciati dalle competenti autorità, di essere nati in Italia, di avere sempre tenuta una buona condotta morale, di essere di condizione disagiata e di religione cattolica.

Art. 18

La cedola che sarà loro rilasciata, dopo la presentazione dei documenti comprovanti i requisiti prescritti, dovrà essere ritirata dalle giovani o dai loro genitori o tutori entro due mesi dall'esequuto conferimento, che sarà reso di pubblica ragione; decorsa quest'epoca e non effettuandosi il ritiro, il conferimento si avrà per non avvenuto.

La cedola dovrà ogni due anni presentarsi alle Segreteria



del Sodalizio, unitamente al certificato di esistenza in vita, per essere vidimata dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Sono cause di decadenza dalla dote:

l'aver compiuto i 35 (trentacinque) anni di età;

la mancata presentazione della cedola alla vidimazione per due bienni;

il negato rilascio del certificato di buona condotta da parte dell'autorità competente.

Il pagamento della dote sarà fatto in seguito alla presentazione del certificato di matrimonio celebrato prima che la dotata abbia compiuto gli anni 35 (trentacinque).

Art. 19

Con le doti verranno pure corrisposti i rispettivi roversi, a termine delle disposizioni testamentarie, e nella misura stabilita.

Art. 20

Prima del sorteggio delle doti a disposizione dei soci, si procederà al conferimento, pure per estrazione di:

quattro doti a favore di figlie di fornai di Roma che siano stati o siano padroni di forni in Roma;

due doti a favore di operai non soci, ai sensi dell'art. 23;

quattro doti a favore di giovani romane, orfane di padre e di condizione povera;

quattro doti pure a favore di giovani povere, figlie di padre e madre lodigiani, od in difetto di esse, a giovani romane, di cui al precedente comma.

Saranno applicabili per le doti come sopra previste, le norme degli articoli 17 e 18 circa i requisiti generali delle nubende, il rilascio ed il ritiro della cedola, le cause di decadenza e le modalità per il pagamento della dote.

Art. 21

Ad una stessa giovane si potranno assegnare soltanto tre doti, da conferire ciascuna in anni diversi.

Art. 22

Il Consiglio provvederà ogni cinque anni all'accertamento delle doti conferite e non pagate, per morte o decadenza. Le somme che ne risulteranno, verranno devolute a favore del fondo di beneficenza elemosiniera.

OPERAI NON SOCI AMMESSI ALLE BENEFICENZE DEL PIO SODALIZIO

Art. 23

Il sodalizio conserva a tutti i fornai, datori e prestatori d'opera, i quali per trovarsi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 4 non possono essere soci, il beneficio di concorrere alle doti loro assegnate, e di essere ammessi all'Ospedale in caso di malattia, ovvero ai sussidi, purchè paghino regolarmente, almeno da tre anni, la contribuzione stabilita nei loro riguardi.

CHIESA

Art. 24



In adempimento ai pii legati prescritti da testatori e dai donatori, il Sodalizio provvede al culto della Chiesa di S. Maria di Loreto, insigne monumento nazionale.

AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE
CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 25

La direzione e l'amministrazione del Pio Sodalizio è affidata ad un Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è composto di cinque membri, e non possono far parte di esso coloro che si trovino in una delle situazioni previste dall'art. 11 della legge 17 Luglio 1890 n. 6972 e successive modifiche.

Art. 26

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente, e ripartisce gli affari e le rispettive competenze fra i vari membri che lo costituiscono.

Art. 27

La rappresentanza del Sodalizio spetta al Presidente, ed in mancanza ed in caso di legittimo impedimento, ne farà le veci il Vice-Presidente; mancando od essendo impedito anche quest'ultimo, le attribuzioni verranno esercitate dal Consigliere più anziano.

Art. 28

La durata in carica dei membri del Consiglio Direttivo è di anni tre, e gli scaduti saranno rieleggibili.

Art. 29

I membri del Consiglio Direttivo decadono dall'Ufficio, qualora venga nei loro confronti a verificarsi qualcuno dei fatti, che a termine dell'art. 7 importano la perdita della qualità di sodale e saranno dichiarati decaduti, quando senza giustificato motivi, si siano astenuti dall'intervenire a cinque sedute consecutive.

La decadenza è pronunziata dallo stesso Consiglio, che promuoverà dall'Assemblea la loro sostituzione.

I Consiglieri nominati in sostituzione di altri venuti come sopra a mancare, prendono ciascuno l'anzianità del decaduto, agli effetti della data di scadenza della carica.

Art. 30

I componenti il Consiglio Direttivo non potranno nemmeno per interposta persona, avere rapporti di affari col Pio Sodalizio.


Art. 31

Il Consiglio Direttivo terrà adunanza almeno due volte il mese e più frequentemente, in caso di bisogno, o quando vi sia proposta firmata da almeno tre Consiglieri.

Art. 32

L'invito di convocazione del Consiglio Direttivo dovrà trasmettersi, salvo in caso di urgenza, almeno tre giorni prima con indicazione sommaria delle materie da trattarsi.

Art. 33



Le adunanze del Consiglio Direttivo saranno valide sempre che vi intervenga, oltre il Presidente, almeno la metà dei suoi componenti.

Le decisioni saranno emesse a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 34

Tutte le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta tra i presenti, a voti palesi, a meno che due Consiglieri domandino, caso per caso la votazione segreta.

Per le questioni concernenti persone, le votazioni dovranno essere sempre segrete.

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e firmati da coloro che vi sono intervenuti.

Se alcuno di questi si allontana e ricusa di firmare, ne sarà fatta menzione nel verbale.

Art. 35

Il Presidente del Sodalizio attende al regolare andamento amministrativo e contabile dell'Ente ed a quanto altro è previsto dal presente Statuto ed ha inoltre le seguenti attribuzioni:

come rappresentante legale del Sodalizio firma i contratti e la corrispondenza ufficiale;

Presiede le adunanze del Consiglio, dirige le discussioni, esegue le deliberazioni adottate;

ordina la emissione dei mandati nei limiti dei fondi disponibili ed in conformità delle deliberazioni prese dal Consiglio circa le spese eventuali impreviste;

sovrintende alla osservanza dello Statuto e dei regolamenti;

applica agli impiegati ed ai salariati le punizioni disciplinari previste dal Regolamento interno per il personale;

provvede in via di urgenza a convocare il Consiglio qualora si rendesse necessario per l'interesse del Sodalizio.

Art 36

Il Consiglio Direttivo attende in genere al compimento di tutti gli atti necessari per il raggiungimento dei fini dell'Ente ed in particolare:

compila i bilanci preventivi e consuntivi e formula le proposte da sottoporsi al parere ed all'approvazione dell'Assemblea;

cura che le spese non eccedano gli stanziamenti previsti in bilancio;

redige la relazione annuale sulla gestione economica e sull'andamento del Sodalizio;

propone le eventuali modifiche statutarie;

approva i regolamenti interni dell'amministrazione;

provvede alla formazione, all'aggiornamento ed alla regolare tenuta dell'Albo dei Sodali;

provvede all'amministrazione dell'Ospedale, della Chiesa e della Casa di Ricovero e stabilisce ogni anno il numero delle doti da conferirsi in proporzione delle rendite



disponibili;

procede alla nomina, revoca e collocamento a riposo degli impiegati e salariati, ed alle misure disciplinari nei loro confronti;

Il Consiglio Direttivo inoltre delibera;

Su tutti gli atti che riguardano la conservazione del patrimonio;

sugli acquisti ed alienazioni di immobili, sulle liti attive e passive, sui giudizi possessori; sulle transizioni e su ogni altro provvedimento urgente;

sulle spese eventuali e sulle impreviste, sulla erogazione di fondi per maggiori spese, sugli storni in bilancio;

sulla concessione di borse di studio e dei sussidi, nonché sulla erogazione della beneficenza;

sulle ammissioni alla Casa ricovero;

sulla riscossione dei capitali e sull'impiego di somme disponibili;

su ogni altro provvedimento opportuno o necessario per il buon andamento e per l'interesse del Sodalizio salvo le attribuzioni dell'Assemblea generale dei soci e le restrizioni imposte dalle leggi generali, sotto la vigilanza e la tutela dell'autorità tutoria preposta alla beneficenza e all'assistenza pubblica.

Art. 37

I Membri del Consiglio Direttivo vengono designati come segue:

n. 1 (uno) dal Comune di Roma

n. 1 (uno) dalla Regione Lazio

n. 3 (tre) dai soci, mediante votazione nel modo che segue:

Ogni socio voterà due nomi dei quattro nomi che saranno indicati nelle varie liste che possono essere presentate, sia dai datori che dai prestatori (oltre a due nomi corrispondenti al Presidente e Vice Presidente delle Assemblee).

Se nella scheda della votazione figurassero più nomi di quelli per i quali ogni socio può votare, i nomi eccedenti il numero voluto saranno considerati come non scritti.

Allo scopo di assicurare nel Consiglio la rappresentanza delle due categorie, datori e prestatori d'opera, si deve stabilire che:

si considerano eletti, nell'ordine progressivo dei voti individuali riportati, due dei candidati della scheda che avrà ottenuto il maggior numero di voti;

si considera parimenti eletto, nell'ordine progressivo dei voti individuali riportati, il candidato più votato della scheda che avrà ottenuto il maggior numero di voti dell'altra categoria.

In caso di parità di voti delle schede di maggioranza delle due categorie, si procede alle operazioni di ballottaggio.

Analogo procedimento si segue nel caso di parità di voti di



due schede della stessa categoria.

Art. 38

La votazione si farà per schede segrete, ed il risultato di essa sarà fatto constatare da processo verbale.

In caso di parità di voti, sarà eletto il più anziano di età ed in caso di eguale età colui che verrà designato dalla sorte.

In caso di rinuncia verrà designato il candidato che segue nella graduatoria della votazione e se del caso l'Assemblea potrà promuoverne la sostituzione, come nei casi dell'Art. 29.

ASSEMBLEE GENERALI

Art. 39

L'Assemblea generale dei soci sarà convocata mediante avviso trasmesso a tutti i soci e pubblicato in uno o più giornali di Roma e nell'Albo del Sodalizio otto giorni prima dell'adunanza.

In esso sarà fatta specificazione esatta delle materie da trattarsi.

Le convocazioni ordinarie sono due, ed avranno luogo in marzo e Novembre.

Nell'adunanza di marzo per l'approvazione del Conto Consuntivo, e per la sortizione delle doti; in quella di novembre per l'approvazione del Bilancio Preventivo e per le eventuali nomine del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo.

In ognuna di tali adunanze l'Assemblea delibererà anche sulle eventuali proposte del Consiglio Direttivo circa le modifiche dello Statuto.

Potrà essere convocata straordinariamente, ogni qual volta lo richiede il bisogno, sia per invito del Presidente, sia per domanda sottoscritta da un decimo dei soci, sia per ordine dell'Autorità Governativa.

Art. 40

L'Assemblea Generale sarà presieduta dal suo Presidente, ed in assenza dal Vice-Presidente.


In mancanza di entrambi, si procederà alla nomina seduta stante, per alzata di mano, di un Presidente.

Art. 41

Alla validità dell'Assemblea sarà necessaria la presenza almeno di un terzo dei soci. Trascorsa un'ora senza che questo numero sia stato raggiunto, si passerà ad una seconda convocazione; ed in tal caso l'Assemblea sarà valida, purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore a cinquanta.

Tutte le deliberazioni dovranno essere prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità si procederà alla seconda votazione; ottenendosi in essa eguale risultato, la proposta si intenderà respinta.

Sulle proposte di modificazioni statutarie, alla validità



dell'Assemblea sarà assolutamente necessaria la presenza di un terzo dei soci.

ORGANO DI CONTROLLO CONTABILE

Art. 42

L'Assemblea Generale dei soci è competente a nominare un Organo di Controllo costituito da un revisore unico deputato al controllo contabile, che svolge le proprie funzioni a garanzia dell'attendibilità e veridicità della rappresentazione contabile, finanziaria e fiscale del Pio Sodalizio, secondo le norme vigenti.

Il Revisore Unico componente dell'Organo di Controllo deve essere scelto dall'Assemblea, che ne fissa anche l'indennità, tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili a seguito di una preliminare selezione pubblica; esso dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 43

Gli immobili devono di regola essere dati in affitto; i mobili devono essere dati in consegna, con apposito inventario, ad agenti responsabili, scelti tra gli impiegati e salariati del Sodalizio.

Le somme da investirsi debbono essere impiegate:
in titoli del debito pubblico dello Stato ed in altri titoli emessi e garantiti dallo Stato;
nel miglioramento del patrimonio esistente;
in mutui per la costruzione e l'acquisto di case popolari, ai sensi dell'Art. 1 della legge 1 maggio 1908 n. 254, fino ad un quinto delle somme da investire.

Art. 44

Tutti gli uffici e funzioni esercitate dai soci e dall'Organo di Controllo, per il governo e l'amministrazione del Sodalizio, sono gratuite.

Art. 45

Il Consiglio provvede con apposito regolamento all'applicazione delle norme statutarie.

Per le materie non contemplate nel presente Statuto, si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica.


NORME TRANSITORIE

Il conferimento delle doti di cui agli articoli dal 16 al 22 del presente Statuto, resta sospeso, ai sensi del Decreto Legge 13 giugno 1915 n. 863 e legge 26 luglio 1929 n. 1397, che devolvono l'importo dei fondi dotati a favore degli orfani di guerra.

FIRMATO:

PATRIZIA MASSI

MASSIMILIANO PASSARELLI PULA NOTAIO (SIGILLO)



CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA DIGITALE

Certifico io sottoscritto, dott. Massimiliano Passarelli Pula, Notaio in Roma, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che la presente copia autentica informatica, è conforme all'originale su supporto cartaceo conservato fra i miei atti a raccolta, munito delle prescritte firme e viene rilasciata ai sensi dell'art. 68-ter della Legge n. 89 del 16 febbraio 1913 e del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 modificato dal D.Lgs. n. 235 del 30 dicembre 2010, su supporto informatico e da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale emessa dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority avente validita' fino al 15 settembre 2020

File Firmato Digitalmente dal Notaio Massimiliano Passarelli Pula

